



CAPITOLATO DI GARA

**A PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DEL BANDO, SOTTO SOGLIA
COMUNITARIA, SETTORI ORDINARI, GESTITA IN MODALITA' TELEMATICA, PER
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO CON IL
CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA
CIG Z5129CEDFE**

Premesso,

- che ERSU S.p.A. C.F. 00269090460, con sede legale in I-55045 Pietrasanta (Lucca), Via Pontenuovo n. 22, ricopre il ruolo di amministrazione aggiudicatrice sulla base delle definizioni fornite dall'art. 3 (*Definizioni*), c. 1, lett. «a», D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*), in vigore dal 19/4/2016, noto l'“Avviso di rettifica” a tale decreto pubblicato in GURI n. 164 il 15/7/2016;
- che ERSU S.p.A. è dotato di personalità giuridica privata;
- che il presente Capitolato interessa i settori ordinari di cui all'art. 3 rubricato *Definizioni*, c. 1, lett. «gg», D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. rubricato *Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*;

- che ERSU S.p.A. ricopre il ruolo, ai sensi del citato D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., art. 3, c. 1, lett. «o», di stazione appaltante;
- che trattasi di un appalto pubblico di servizi ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., art. 3, c. 1, lett. «dd»;
- che trattasi di una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando ai sensi dell'art. 63 rubricato *Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara*, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- che trattasi di un contratto sotto soglia comunitaria ai sensi dell'art. 3, c. 1, lett. «ff», D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- che il criterio di affidamento è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 rubricato *Criteri di aggiudicazione dell'appalto*, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

preso atto,

- del vigente regolamento di accesso agli atti amministrativi ai sensi della l. 241/1990 rubricata *Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*, approvato dall'Amministratore Unico di ERSU S.p.A. in data 27/12/2016;
- dell'intero coacervo delle "definizioni" di cui al pluricitato art. 3, c. 1, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- che gli operatori economici che possono concorrere al presente appalto sono quelli di cui all'art. 3, c. 1, lett. «p», D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

è redatto il seguente Capitolato.

Art. 1.....	11
<i>(Oggetto dell'affidamento e gestione delle polizze)</i>	11
Art. 2.....	13
<i>(Durata)</i>	13
Art. 3.....	14
<i>(Importo dell'affidamento)</i>	14
Art. 4.....	14
<i>(Osservanza di leggi, decreti e ordinanze)</i>	14
Art. 5.....	15
<i>(Firma del contratto)</i>	15
Art. 6.....	16
<i>(Cauzione provvisoria – definitiva, spese)</i>	16
Art. 7.....	16
<i>(Polizza assicurativa RC professionale)</i>	16
Art. 8.....	17
<i>(Obblighi delle parti)</i>	17
Art. 9.....	19
<i>(Svolgimento del servizio)</i>	19
Art. 10.....	19
<i>(Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro)</i>	19
Art. 11.....	20
<i>(Responsabilità e referente del broker)</i>	20
Art. 12.....	21
<i>(Certificazione qualità)</i>	21
Art. 13.....	21
<i>(Codici etici o di comportamento)</i>	21
Art. 14.....	21
<i>(Subappalto e Cessione)</i>	21

Art. 15.....	22
<i>(Risoluzione del contratto)</i>	22
Art. 16.....	23
<i>(Obblighi trattamento dei dati)</i>	23
Art. 17.....	23
<i>(Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari)</i>	23
Art. 18.....	24
<i>(Spese contrattuali)</i>	24
Art. 19.....	24
<i>(Controversie)</i>	24

Art. 1

(Oggetto dell'affidamento e gestione delle polizze)

- 1) Forma oggetto del presente Capitolato lo svolgimento del servizio di consulenza e di brokeraggio assicurativo a favore di ERSU S.p.A., così come definito dal D.Lgs. 209/2005 e s.m.i., con particolare riferimento all'attività di consulenza, assistenza, collaborazione e gestione amministrativa delle polizze.
- 2) L'espletamento del servizio sarà a titolo non oneroso per ERSU S.p.A. e con rischi ed oneri di attuazione a totale carico del broker, il quale non potrà impegnare in alcun modo ERSU S.p.A. se non preventivamente autorizzato.
- 3) L'opera del broker verrà remunerata, secondo consuetudine di mercato, dalle Compagnie con le quali verranno stipulate le polizze.
- 4) Il broker si impegna a fornire alla società supporto completo in materia assicurativa, compreso le polizze per garanzie finanziarie ed in particolare le seguenti prestazioni e servizi, indicate in via principale e non esaustiva:
 - Identificazione, analisi e valutazione dei rischi attinenti alla specifica attività della società finalizzata alla razionalizzazione della copertura assicurativa della società;
 - Analisi tecnico-assicurativa delle polizze in essere, in relazione allo stato dei rischi esistenti e delle migliori condizioni praticate sul mercato assicurativo attuale;
 - Formulazione del "piano assicurativo ottimale" e del "Capitolato Speciale di appalto" per il necessario affidamento dei servizi assicurativi, con stesura dei bandi di gara, capitolati speciali e/o altra documentazione richiesta almeno 5 mesi prima dello scadere della copertura assicurativa, consulenza ed assistenza nel corso di svolgimento delle procedure volte all'individuazione delle Compagnie contraenti con redazione di idonee relazioni di valutazione nel merito delle proposte ricevute, assistenza in fase di svolgimento della gara d'appalto per le coperture assicurative;
 - Aggiornamento dei contratti in relazione alle esigenze di ERSU S.p.A.,

conseguenti ad evoluzioni legislative e/o regolamentari;

- Gestione tecnica ed amministrativa delle polizze per l'intera durata dei contratti di assicurazione, compresa la fase di gestione dei sinistri (anche di quelli già verificatisi e pendenti alla data di conferimento dell'appalto), il controllo sulla corretta emissione delle polizze e appendici, la segnalazione delle scadenze di pagamento dei premi, l'assistenza tecnica per tutte le vicende inerenti il contratto stesso, con relazione periodica sulla gestione tecnico-amministrativa delle polizze e predisposizione di report semestrali relativi allo stato dell'intero pacchetto assicurativo di ERSU S.P.A. con prospettazione di eventuali iniziative di miglioramento della gestione e strategie da attuare a breve e medio termine;
- Assistenza ai sinistri attivi di ERSU S.p.A. al fine di abbreviare i tempi di liquidazione dei danni. Nei casi di controversie, l'individuazione del perito e la proposta del legale è di competenza di ERSU S.p.A.;
- Assistenza e consulenza nei sinistri passivi, previo ottenimento di informazioni dalla Compagnia Assicuratrice (liquidati, a riserva, in corso di liquidazione, respinti);
- Svolgimento servizi gratuiti aggiuntivi nei termini offerti in sede di gara e che sono stati oggetto di valutazione positiva da parte della amministrazione aggiudicatrice.

- 5) ERSU S.p.A. si impegna a versare al broker gli importi relativi ai premi previsti dai contratti da stipulare in tempo utile con riferimento alle scadenze pattuite nei singoli contratti.
- 6) Il broker, a seguito del versamento dei premi, rilascerà alla società entro il termine perentorio di 15 (quindici giorni) dal pagamento delle polizze le polizze e/o appendici e/o ricevute emesse dalle Società di Assicurazione, debitamente quietanzate.
- 7) La società si impegna altresì a far pervenire tempestivamente al broker ogni documentazione necessaria all'esercizio del servizio.
- 8) ERSU S.p.A. è in ogni caso libero di accettare in tutto o in parte le proposte presentate e di intraprendere rapporti con qualsivoglia Compagnia di assicurazione, a prescindere dal rapporto contrattuale con il broker e dalla presenza della clausola di brokeraggio nelle polizze

stipulate dalla società.

9) Le polizze assicurative stipulate nell'anno 2019 e attualmente in corso sono le seguenti:

POLIZZE RCA E ARD	
RIMORCHIO	€ 31,00
LIBRO MATRICOLA	€ 65.875,50
MACCHINA OPERATRICE	€ 322,00
LIBRO MATRICOLA	€ 54.792,00
LIBRO MATRICOLA	€ 71.846,00
SUB TOTALE POLIZZE RCA E ARD	€ 192.866,50
POLIZZE DIVERSE DA RCA E ARD	
ELETTRONICA	€ 1.700,03
FURTO	€ 1.899,58
IMPIANTI FOTOVOLTAICI	€ 313,00
INCENDIO	€ 14.827,00
KASKO	€ 3.750,00
INCENDIO RISCHI INDUSTRIALI	€ 62.775,98
INFORTUNI CONDUCENTE	€ 520,00
FURTO E INCENDIO CVT	€ 445,50
POLIZZA LEASING SU BENI	€ 1.076,00
RC INQUINAMENTO	€ 13.225,00
RC PATRIMONIALE COLPA LIEVE	€ 3.178,50
RCT/O	€ 28.500,00
TUTELA LEGALE PENALE	€ 8.500,00
TUTELA LEGALE LEGALE	€ 5.500,00
SUB TOTALE POLIZZE DIVERSE DA RCA E ARD	€ 146.210,59
CAUZIONI	
CAUZIONI ADP	€ 1.752,00
CAUZIONI POLIZZA	€ 32.000,00
CAUZIONI TECNOFOR	€ 300,00
CAUZIONI REGIONE TOSCANA	€ 16.950,00
CAUZIONI AG. ENTRATE	€ 3.139,00
CAUZIONI ALBO SMALTITORI	€ 12.093,47
SUB TOTALE CAUZIONI	€ 66.234,47
TOTALE POLIZZE ANNO 2019	€ 405.311,56

Art. 2

(Durata)

1) La durata prevista dell'affidamento dei servizi oggetto della presente indagine è fissata in 24 (ventiquattro) mesi, con effetto dalla data di stipula del contratto. La durata del contratto in

corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Art. 3

(Importo dell'affidamento)

- 1) L'affidamento del servizio oggetto del presente Capitolato non comporta per ERSU S.p.A. alcun onere, né presente né futuro, per compensi, rimborsi o quant'altro, poiché l'opera del broker sarà remunerata, secondo la consolidata consuetudine di mercato, dalle Compagnie di Assicurazione affidatarie dei contratti assicurativi di ERSU S.p.A., sulla base della percentuale di provvigione dichiarata in sede di partecipazione alla gara, per la quale è stato attribuito il punteggio.
- 2) Il broker concorderà con ERSU S.p.A. una adeguata "clausola brokeraggio" da inserire nelle bozze dei capitolati d'onere e nei contratti assicurativi affidati, riportante la percentuale di provvigione citata.
- 3) Non competerà alcun corrispettivo per l'analisi di nuovi rischi o per l'elaborazione di ulteriori proposte di garanzia assicurativa.
- 4) Nessun compenso potrà altresì essere richiesto nel caso in cui la società non ritenga di procedere alla stipula del contratto di assicurazione o non si produca il buon esito della gara ad evidenza pubblica.
- 5) Il broker, nel caso in cui venga sciolto il rapporto di brokeraggio con ERSU S.p.A. secondo le previsioni contenute nel presente Capitolato, deve rinunciare ad ogni pretesa sui premi relativi alle annualità successive a quella in cui interviene lo scioglimento medesimo.

Art. 4

(Osservanza di leggi, decreti e ordinanze)

- 1) Oltre all'osservanza di tutte le norme specificate nel presente Capitolato, l'appaltatore avrà l'obbligo di osservare e di far osservare dai propri dipendenti tutte le disposizioni dettate dalle

leggi e dai regolamenti, dalle ordinanze, prescrizioni o raccomandazioni in vigore o che potranno venire emanati durante il corso del contratto.

- 2) Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato, le parti fanno riferimento in particolare:
- a) all'esatta osservanza delle disposizioni del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
 - b) leggi e disposizioni vigenti in materia di assicurazioni dei lavoratori, prevenzione infortuni, sicurezza e salute sul luogo di lavoro;
 - c) disposizioni vigenti sulle assunzioni obbligatorie;
 - d) contratti collettivi di lavoro stipulati con le OO.SS.;
 - e) disposizioni vigenti in materia di prevenzione della criminalità mafiosa;
 - f) norme, procedure, obblighi ed autorizzazioni necessarie per il corretto svolgimento delle attività oggetto del presente appalto (ad esempio il D.Lgs. 152/2006, Albo Gestori Ambientali, leggi sulla circolazione stradale e sulla tutela e conservazione del suolo pubblico);
 - g) alle norme sulla privacy di cui al Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 (GDPR) e al D.Lgs. 196 del 30 Giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali);
 - h) sulle disposizioni civilistiche in materia di buona fede e di lealtà contrattuale.

Art. 5

(Firma del contratto)

- 1) L'appaltatore dovrà stipulare il contratto, nelle forme di legge, entro 30 (trenta) giorni solari consecutivi dall'invito.
- 2) In caso di mancata stipulazione del contratto per fatto imputabile all'appaltatore entro il termine fissato di cui al comma precedente, l'amministrazione aggiudicatrice procederà alla dichiarazione di decadenza dell'appaltatore dall'aggiudicazione e il servizio potrà essere affidato alla ditta risultante seconda nella graduatoria della procedura.
- 3) Il presente Capitolato fa parte integrante del Disciplinare di gara e del successivo contratto di appalto.

Art. 6

(Cauzione provvisoria – definitiva, spese)

- 1) Le cauzioni dovranno essere prestate con le modalità stabilite dalle norme vigenti, così come richiamate, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nel Disciplinare di gara. In ogni caso, in seguito all'accertamento di uno dei fatti di cui la cauzione sia a garanzia, l'importo dovrà essere esigibile a semplice richiesta dell'amministrazione aggiudicatrice; quest'ultima condizione dovrà essere espressamente indicata.
- 2) La cauzione provvisoria per la partecipazione alla procedura negoziata sarà pari al 2% (due per cento) del valore complessivo dell'affidamento, fermo restando le agevolazioni previste dal citato D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
- 3) La cauzione definitiva sarà pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale come indicato nel Disciplinare di gara e connesse agevolazioni ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
- 4) La cauzione definitiva è applicata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, del rimborso di somme eventualmente corrisposte in più dall'amministrazione, nonché della tacitazione di crediti esposti da terzi verso l'appaltatore in relazione a servizi connessi con l'affidamento, salva, in tutti i casi, ogni altra azione ove la cauzione non risultasse sufficiente.
- 5) La cauzione dovrà essere ricostituita nella sua integrità nel termine di 15 (quindici) giorni solari consecutivi dal verificarsi dell'evento, ove per qualsiasi causa, l'importo della stessa scenda al di sotto di quanto previsto dal terzo comma del presente articolo.
- 6) La cauzione verrà svincolata alla cessazione del rapporto contrattuale, previo accertamento dell'amministrazione aggiudicatrice circa la regolarità e il buon esito delle prestazioni oggetto del presente appalto. Resta però convenuto che, dopo la scadenza del contratto, la cauzione, ad insindacabile giudizio dell'amministrazione aggiudicatrice, potrà restare vincolata, in tutto o in parte, a garanzia dei diritti di eventuali creditori fino a quando l'appaltatore non avrà dimostrato di aver assolto ogni obbligo e tacitato ogni credito, e saranno, inoltre, pervenute le dichiarazioni liberatorie degli Istituti assicurativo - previdenziali.

Art. 7

(Polizza assicurativa RC professionale)

- 1) Prima della stipulazione del contratto, il broker dovrà dimostrare di aver stipulato la polizza di assicurazione per la responsabilità civile per negligenze ed errori professionali come previsto dal D.Lgs. 209/2005 e s.m.i. per un massimale non inferiore ad € 5.000.000 (euro cinquemilioni virgola zero zero).
- 2) Detta polizza dovrà essere mantenuta in vigore per tutta la durata del contratto.

Art. 8

(Obblighi delle parti)

- 1) Il broker, nell'espletamento del servizio, si impegna a:
 - a) impiegare i propri mezzi e risorse e si accollerà gli oneri relativi al reperimento ed all'utilizzo della documentazione necessaria;
 - b) svolgere il servizio alle condizioni di cui alla Lettera d'Invito, al Disciplinare, al Capitolato e all'offerta presentata in sede di gara, nell'interesse di ERSU S.p.A. e nel rispetto di tutte le indicazioni e le richieste da questo fornite;
 - c) garantire soluzioni che risultino concretamente percorribili in ogni loro fase ed esaustive circa la copertura dei rischi insiti nell'attività di ERSU S.p.A.;
 - d) non sottoscrivere documenti che possano in alcun modo impegnare ERSU S.p.A. senza la preventiva esplicita autorizzazione di quest'ultima, né effettuare alcuna operazione comportante modifiche, anche di mero carattere amministrativo e formale, rispetto ad obblighi precedentemente assunti dallo stesso;
 - e) mettere a disposizione di ERSU S.p.A. ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo;
 - f) fornire esaustive relazioni in merito ad ogni iniziativa o trattativa condotta per conto di ERSU S.p.A.;
 - g) garantire la trasparenza dei rapporti con le Compagnie Assicuratrici aggiudicatarie dei contratti assicurativi;
 - h) impegnarsi a fare gli interessi di ERSU S.p.A. nella scelta delle Compagnie Assicuratrici.

Dalla data di decorrenza del servizio, inoltre, il broker è tenuto a:

- i) assicurare la completa gestione del programma assicurativo di ERSU S.p.A., come individuato

ai sensi del presente Capitolato. In tale ottica, egli assumerà l'impegno a collaborare con il broker attualmente incaricato da ERSU S.p.A. per il pieno e completo passaggio delle competenze, secondo il disposto del codice deontologico e secondo i principi generali in materia. In particolare, il broker si impegnerà a gestire i sinistri pregressi, denunciati prima dell'inizio del servizio di cui al presente Capitolato e non ancora chiusi a tale data;

- j) a tenere il segreto d'ufficio ed osservare l'obbligo di diligenza nell'esecuzione del servizio di cui all'art. 1176 del Codice Civile.

Sono a carico del broker:

- k) tutti gli oneri e le spese necessari per l'espletamento del servizio;
 - l) i rischi connessi all'esecuzione del servizio;
 - m) tutte le spese derivanti dalla stipulazione e dalla registrazione del contratto.
- 2) L'appaltatore è tenuto altresì all'osservanza delle normative in tema di salute e di sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. rubricato Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).
- 3) ERSU S.p.A. si impegna a:
- a) non stipulare o modificare alcuna polizza senza la consulenza l'intermediazione del broker;
 - b) rendere noto, in occasione di procedure concorsuali per l'assunzione delle polizze assicurative, che la gestione del contratto di assicurazione e delle relative polizze è affidato al broker, il quale è deputato a rapportarsi, per conto di ERSU S.p.A., con le Compagnie Assicurative per ogni questione inerente il contratto medesimo;
 - c) indicare espressamente, in ciascun Capitolato d'appalto, la percentuale della provvigione che la compagnia aggiudicataria corrisponderà al broker;
 - d) fornire al broker la collaborazione del proprio personale nonché tutti gli atti ed i documenti necessari per il completo e puntuale disbrigo di formalità ed obblighi riguardanti il servizio; citare espressamente, in tutti gli atti afferenti i propri servizi assicurativi, che si avvale della consulenza e assistenza del broker;

e) effettuare il pagamento dei premi al broker entro i termini contrattualmente previsti dalle polizze.

Art. 9

(Svolgimento del servizio)

- 1) ERSU S.p.A. autorizza il broker a trattare in nome proprio con tutte le Compagnie Assicuratrici.
- 2) E' esplicitamente convenuto che restano in capo alla società l'assoluta autonomia decisionale, la piena titolarità della scelta del contraente, la sottoscrizione dei contratti d'assicurazione ed ogni altro documento di perfezionamento delle polizze, la formulazione di disdette così come altre operazioni modificative di obblighi precedentemente assunti.
- 3) Il broker non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici della società, né è in grado d'impegnare in alcun modo la società se non previa esplicita autorizzazione.
- 4) Il broker trasmette ad ERSU S.p.A. i dati necessari per i pagamenti dei premi assicurativi (importo, coordinate bancarie etc.) almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza indicata nelle polizze assicurative.
- 5) Il broker si obbliga a versare i premi alle Compagnie Assicuratrici interessate, in nome e per conto di ERSU S.p.A., nei termini e nei modi convenuti con le compagnie stesse, al fine di garantire alla società l'efficacia e la continuità della copertura assicurativa, nonché a rilasciare alla società le polizze, le appendici e le ricevute emesse dalle Compagnie Assicuratrici, debitamente quietanzate.
- 6) Non sono imputabili alla società gli effetti di ritardi di pagamenti effettuati dal broker alle Compagnie di Assicurazione.
- 7) Nel caso in cui il broker non provveda al pagamento del premio alla Compagnia di Assicurazione entro il termine indicato nella rispettiva polizza, sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dal ritardato pagamento e dell'eventuale sospensione della garanzia assicurativa.

Art. 10

(Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro)

- 1) Il broker si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi. Il broker si obbliga ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del proprio contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del presente atto, alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori, nonché condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località.
- 2) Il broker si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
- 3) I suddetti obblighi vincolano il broker anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

Art. 11

(Responsabilità e referente del broker)

- 1) Il broker è l'unico responsabile dell'eshaustività delle prestazioni necessarie ad ottenere la buona riuscita del servizio. Egli è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare ed a fare stipulare, modificare o integrare agli organi camerali competenti.
- 2) Il broker è altresì responsabile nel caso in cui non segnali tempestivamente e non dimostri d'aver esperito ogni azione necessaria alla modificazione delle condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa degli organi camerali competenti, dei dirigenti o funzionari preposti al servizio.
- 3) Il broker risponde altresì dei danni causati anche dopo la scadenza del servizio di cui al presente Capitolato.
- 4) I rischi per le responsabilità di che trattasi e di tutte le altre, nessuna esclusa, scaturenti dal servizio, dovranno essere coperti mediante idonea copertura assicurativa con le modalità di cui all'art. 7.
- 5) Il broker si impegna a designare nell'istanza di partecipazione alla gara un proprio incaricato in possesso dei requisiti professionali richiesti e di adeguata esperienza lavorativa, quale referente unico di ERSU S.p.A. per il servizio oggetto del presente Capitolato.

- 6) Tale referente dovrà garantire il corretto svolgimento del servizio, intervenendo riguardo ad eventuali problematiche che dovessero sorgere e dando riscontro direttamente ad ogni richiesta avanzata da ERSU S.p.A., eventualmente anche recandosi personalmente presso la sede di quest'ultima. Il broker dovrà comunicare, contestualmente alla designazione del referente, le fasce orarie di presenza ordinaria, i recapiti per il reperimento (numero di telefono, fax, indirizzo di posta elettronica), ed il sostituto del referente in assenza di quest'ultimo, che dovrà anch'egli essere persona in possesso dei requisiti professionali richiesti e di adeguata esperienza lavorativa.

Art. 12

(Certificazione qualità)

- 1) L'appaltatore certificato in qualità ai sensi dell'art. 87 rubricato *Certificazione delle qualità* del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è tenuto a fornirne la copia firmata digitalmente, all'interno della Busta "Risposta di qualifica".

Art. 13

(Codici etici o di comportamento)

- 1) L'appaltatore dotato di codici etici o di comportamento (anche in analogia a quanto previsto dalla l. 231/2001 rubricata *Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300*) è tenuto a fornirne la copia firmata digitalmente, all'interno della Busta "Risposta di qualifica".

Art. 14

(Subappalto e Cessione)

- 1) L'aggiudicatario è l'unico soggetto responsabile di tutti gli obblighi previsti dal presente Capitolato, essendo espressamente fatto divieto di subappaltare o cedere il servizio a terzi, in tutto o in parte. Verificandosi le ipotesi indicate al primo comma del presente articolo, il contratto è risolto di diritto. Non è considerata cessione del contratto la trasformazione giuridica del soggetto contraente.

Art. 15

(Risoluzione del contratto)

- 1) L'appaltatore incorre nella decadenza dal contratto e dei diritti da esso derivanti, a norma dell'art. 1456 rubricato *Clausola risolutiva espressa* del codice civile, nei casi sotto elencati:
 - a) per scioglimento, cessazione o fallimento dell'appaltatore;
 - b) quando l'appaltatore si rende colpevole di frode o di altro reato inerente il servizio appaltato;
 - c) abusivo subappalto e/o cessione anche parziale del contratto;
 - d) inadempienze accertate alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale, con particolare riferimento al mancato versamento dei contributi INAIL e INPS, fatte salve le rateizzazioni in corso;
 - e) mancata ricostituzione della cauzione definitiva escussa parzialmente;
 - f) per ogni altra grave inadempienza riscontrata, l'amministrazione aggiudicatrice agirà ai sensi dell'articolo 1453 rubricato *Risolubilità del contratto per inadempimento* e successivi del codice civile;
 - g) qualora venga meno l'iscrizione dell'aggiudicatario al Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e riassicurativi di cui all'art. 109 del D.Lgs. 209/2005 e s.m.i.
- 2) Nel caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell'appaltatore, questi, oltre ad essere tenuto al risarcimento dei danni, incorrerà nella perdita della cauzione, anche oltre il limite dell'importo della cauzione, ove questo risultasse insufficiente.
- 3) Per tutte le altre ipotesi varrà quanto disposto dagli artt. 1453 rubricato *Risolubilità del contratto per inadempimento* e 1454 rubricato *Diffida ad adempiere* del codice civile, cosicché l'amministrazione aggiudicatrice dovrà intimare per iscritto all'appaltatore di adempiere entro 15 (quindici) giorni solari consecutivi a tutti gli obblighi contrattuali, nessuno escluso; trascorso tale termine senza che l'appaltatore abbia provveduto agli adempimenti previsti, il contratto si intenderà risolto. L'appaltatore accettando detta clausola, riconosce che decorso il suddetto termine il contratto si intenderà risolto di diritto.
- 4) ERSU S.p.A. si riserva, a suo insindacabile giudizio e previa regolare diffida, di risolvere unilateralmente il contratto in danno dell'aggiudicatario, in tutti i casi previsti dalla vigente

legislazione, ovvero nel caso in cui si verificano inadempienze o gravi negligenze agli obblighi posti a carico del broker con le disposizioni contenute nel presente Capitolato o nell'offerta di gara.

- 5) La risoluzione del contratto dovrà essere preceduta da almeno due contestazioni di addebito con l'indicazione di un termine per eventuali giustificazioni, inviate al broker a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, alle quali il broker stesso non abbia adeguatamente risposto ponendo altresì rimedio al disservizio.
- 6) È fatto salvo ogni diritto di ERSU S.p.A. di procedere per i danni subiti.

Art. 16

(Obblighi trattamento dei dati)

- 1) In relazione al presente Capitolato è richiesto all'appaltatore di fornire dati ed informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione del Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 196 del 30 Giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Titolare del trattamento dei dati è la società ERSU S.p.A.

In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che essi vengono acquisiti ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, ivi compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale.

Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo cartaceo ed elettronico e sarà garantita la sicurezza e la riservatezza.

Relativamente ai suddetti dati, all'appaltatore, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui al Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 (GDPR) e al D.Lgs. 196 del 30 Giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

- 2) Acquisita la suddetta informativa, con la presentazione dell'offerta e la sottoscrizione del contratto, l'aggiudicatario acconsente espressamente al trattamento dei dati personali secondo le modalità indicate precedentemente.

Art. 17

(Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari)

- 1) L'appaltatore si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 rubricato *Tracciabilità dei flussi finanziari* della l. 136/2010 rubricata *Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia* e successive modifiche.
L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione ad ERSU S.p.A. ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Lucca della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
- 2) L'appaltatore si impegna a comunicare gli estremi del conto corrente bancario/postale dedicato anche in via non esclusiva per garantire la tracciabilità dei flussi finanziari.
- 3) All'appaltatore è noto ed accetta e comunica con la presentazione dell'offerta, senza alcuna riserva, che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni relative al presente appalto costituisce, ai sensi dell'art. 3, c. 9 *bis*, della l. 136/2010, causa di risoluzione della convenzione.
- 4) L'appaltatore comunica inoltre che in caso di subappalto, l'appaltatore è obbligato a tracciare i suoi subappaltatori ai sensi dell'art. 3, c. 9, della citata l. 136/2010.

Art. 18

(Spese contrattuali)

- 1) Sono a carico dell'appaltatore, senza diritto di rivalsa, tutte le spese (comprese quelle di bollo o di registrazione in caso d'uso) ed oneri inerenti e conseguenti al contratto, nessuna esclusa.

Art. 19

(Controversie)

- 1) Per qualsiasi controversia dovesse insorgere sulla interpretazione, esecuzione o risoluzione del contratto è competente il Tribunale di Lucca.

Pietrasanta, 18/09/2019

Il RUP



(Dott. Ing. Walter Bresciani Gatti)